



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali
Albo Fornitori

REGOLAMENTO PER L' ISCRIZIONE E GESTIONE DELL' ALBO FORNITORI DELL' ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Nel presente regolamento sono riepilogate le modalità di iscrizione e di gestione corrente dell'Albo fornitori istituito presso l'Ufficio Patrimonio Acquisti e Servizi Generali dell'ICE AGENZIA.

Lo stesso tiene conto dei contenuti delle Linee Guida nr. 4 di attuazione del decreto legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 approvate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, che sono riferite anche alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello attualmente in uso.

Art. 1 SOGGETTI INTERESSATI (Operatori Economici)

Possono iscriversi all'Albo Fornitori dell'ICE - AGENZIA i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo Fornitori è suddiviso in 5 macro-settori merceologici, al loro interno distinti in settori, categorie merceologiche e sotto-categorie di prodotti/servizi. La suddivisione in macro-settori è la seguente:

- Macro-Settore A ▶ ORGANIZZAZIONE MOSTRE E FIERE**
- Macro-Settore B ▶ FORNITURE UFFICIO**
- Macro-Settore C ▶ MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO**
- Macro-Settore D ▶ LAVORI E/O MANUTENZIONI**
- Macro-Settore E ▶ SERVIZI E CONSULENZE**

È possibile richiedere l'inserimento in un massimo di 2 macro-settori merceologici tra quelli sopra indicati ed è obbligatorio indicare i relativi settori - categorie di interesse e sottocategorie - in un numero massimo di 5.

Ogni settore/categoria merceologica per cui gli operatori economici richiedono l'iscrizione, deve essere coerente con l'oggetto sociale dell'impresa, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio ed essere riferito all'attività prevalente.

L'elenco dettagliato della suddivisione merceologica è disponibile sul portale istituzionale dell'ICE -AGENZIA - www.ice.gov.it - nella sezione dedicata all'iscrizione all'Albo Fornitori. L'ICE-Agenzia si riserva di accogliere richieste di iscrizione solo per quei beni e servizi di cui potrebbe avere necessità.

Art. 3 REQUISITI PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di iscrizione, l'operatore economico:

- deve essere iscritto alla Camera di Commercio per la categoria del servizio o fornitura per cui si richiede l'iscrizione o presso i competenti ordini professionali;
- non deve trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto legislativo 50/2016;
- deve rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
- deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui all' art. 83 del richiamato decreto;
- non deve essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in accertati e gravi inadempimenti e carenze nell' esecuzione di contratti con l'Agenzia che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

Art. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'iscrizione all'albo fornitori si avvia effettuando l'inserimento dei propri dati direttamente su un applicativo on line, cui si accede dal sito www.ice.gov.it all'interno del quale si dovrà seguire il seguente percorso:

- Lavora con noi (in alto a dx)
- Albo Fornitori (centrale a dx)

Sulla pagina del sito dedicata all'Albo Fornitori l'operatore economico troverà:

1. il link dell'applicativo on line;
2. il presente regolamento;
3. tre diversi moduli facsimile di scheda anagrafica (per le aziende, per i professionisti e per le aziende allestitrici);
4. il modello di autocertificazione comunitario DGUE (documento di gara unico europeo);
5. l'elenco delle categorie merceologiche in cui è possibile chiedere l'iscrizione. A quest'ultimo riguardo occorre indicare obbligatoriamente le sottocategorie di proprio interesse.

Inoltre è presente l'elenco degli operatori iscritti.

Il modello di cui al punto 4, considerato che lo stesso è stato predisposto dalla Commissione Europea con riferimento alla partecipazione a procedure di gara e non per l'iscrizione ad elenchi di fornitori, non è applicabile in tutte le sue parti; in proposito si precisa che la prima pagina non deve essere compilata, così come la pagina 4 punti c e d e la pagina 16 parte V.

Relativamente ai dati di fatturato, dovranno essere riferiti all'ultimo triennio; tale periodo è applicabile anche ai lavori, forniture e servizi effettuati.

In caso di dubbi nella compilazione, potrà essere inviata una email al seguente indirizzo: albo.fornitori@ice.it.

Sia il modello di cui al punto 4 che la scheda di cui al punto 3 dovranno essere compilati, stampati, sottoscritti dal legale rappresentante e trasmessi via **PEC** al seguente indirizzo di posta: albo.fornitori@cert.ice.it con le seguenti modalità:

- se firmati in modo tradizionale, scansionati unitamente a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- se firmati digitalmente, scansionati senza allegare il documento.

Oltre a tali autocertificazioni dovrà essere allegata anche la restante documentazione indicata nei successivi articoli 5 e 6.

La **compilazione on line non ha valore di iscrizione** in quanto la Società riceverà dall'ICE-AGENZIA **la conferma di iscrizione** all'albo via PEC solo a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali della documentazione trasmessa.

Art. 5 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA

La documentazione di cui al presente articolo, come sopra già evidenziato, deve essere trasmessa unitamente alla scheda anagrafica e al modello della DGUE

LIBERI PROFESSIONISTI:

- Curriculum vitae;
- almeno due referenze, nell'arco dell'ultimo triennio, rilasciate da soggetti pubblici o privati per i quali il professionista abbia effettuato lavori, servizi o forniture analoghe a quelle per i quali chiede l'iscrizione
- **ovvero, in alternativa alle referenze**, copia dichiarata conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture il tutto di data non antecedente a tre anni rispetto alla data della domanda di iscrizione.

Si precisa che l'impiego di singoli professionisti è previsto solo in casi specifici legati alla natura del servizio da rendere.

Si precisa altresì che alla figura di docente/tutor è dedicato un apposito albo, per iscriversi al quale è necessario seguire il seguente percorso sul sito dell'ICE Agenzia:

www.expotraining.ice.it/i-nostri-docenti

IMPRESE INDIVIDUALI E COLLETTIVE:

- almeno due referenze nell'arco dell'ultimo triennio, rilasciate da soggetti pubblici o privati per i quali la società abbia effettuato lavori, servizi o forniture analoghe a quelle per i quali chiede l'iscrizione
- **ovvero, in alternativa alle referenze**, copia dichiarata conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture il tutto di data non antecedente a tre anni rispetto alla data della domanda di iscrizione

Art. 6 DOCUMENTAZIONE SPECIALE

Per il settore merceologico **A01 - "Allestimenti fieristici"** (la scheda on line contiene anche informazioni tecniche sulla struttura aziendale e sugli allestimenti realizzati) devono essere prodotte:

1. le referenze relative ai principali allestimenti realizzati nell'ultimo triennio, un dettaglio con tutte le caratteristiche tecniche degli allestimenti più rappresentativi, eventualmente integrate da documentazione fotografica (è consigliato indicare informazioni dettagliate su almeno un allestimento realizzato per ciascuna area geografica per la quale si richiede l'iscrizione **con l'indicazione della superficie netta allestita, il luogo di esecuzione e i materiali utilizzati (es.: octanorm, palo alto, legno, ecc.)**; ove tali documenti risultassero troppo pesanti, potranno essere inoltrati attraverso più invii;
2. l'elenco delle attrezzature possedute ed estensione di stabilimenti e magazzini.
Attenzione - L'inserimento nel settore A01 avverrà da parte dell'ufficio competente solo dopo aver effettuato la valutazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2).
A seguito di tale valutazione verranno individuati i parametri di iscrizione, relativamente a:

Superficie in mq.	Area geografica	Materiali utilizzati
--------------------------	------------------------	-----------------------------

In base ai suddetti elementi l'azienda iscritta potrà essere oggetto di selezione ai fini dell'invito alle gare di allestimento esperite dall'Agenzia.

Art. 7 SOCIETÀ STRANIERE

Le società con sede nei Paesi dell'Unione Europea o nei Paesi Terzi, sottoscrittori degli accordi multilaterali o bilaterali sugli appalti pubblici, devono produrre l'equivalente dei documenti richiesti alle aziende italiane (ove applicabili), tradotti in lingua italiana.

Qualora la legislazione dello stato di appartenenza dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo non contempli il rilascio di uno o più documenti fra quelli indicati nei punti precedenti, i requisiti possono essere comprovati mediante una dichiarazione resa dall'interessato innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o ad un notaio,

o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o provenienza, o secondo le modalità vigenti nel rispettivo Paese.

Art. 8 TEMPI DELL' ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

La documentazione prodotta sarà esaminata e valutata entro 30 giorni dalla ricezione e, ove risulti incompleta od irregolare, l'operatore economico riceverà una richiesta di chiarimenti/integrazione per posta elettronica.

Art. 9 VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, l'Agenzia procede ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'azienda.

La mancata corrispondenza di quanto dichiarato agli esiti del controllo a campione, comporterà la sospensione o la cancellazione dall'albo e, a seconda della gravità della violazione, la segnalazione all'ANAC e alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 10 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare all'ICE-Agenzia ogni variazione dei dati e delle informazioni inserite nell'anagrafica aziendale, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle predette variazioni, pena l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 che seguono.

Ogni variazione dovrà essere immediatamente inserita nell'anagrafica on line, accedendovi con username e password personali in modalità "Modifica dati".

I campi "denominazione sociale" e "sede legale" non possono essere modificati dal fornitore, ma soltanto dall'ICE-Agenzia che ne dovrà ricevere notifica scritta, accompagnata da copia conforme dell'atto con cui è stata adottata la relativa variazione da parte del fornitore iscritto.

Art. 11 AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO FORNITORI

L'aggiornamento dell'Albo Fornitori dell'ICE-Agenzia avverrà con cadenza almeno annuale. L'Ufficio preposto richiederà agli iscritti l'aggiornamento delle informazioni tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato nel campo sede legale in fase di iscrizione.

Il fornitore dovrà, al momento del ricevimento della e-mail, collegarsi alla propria anagrafica on line ed effettuare il salvataggio dei dati dopo aver apportato tutte le modifiche intervenute nell'anno all'interno della scheda (es.: fatturato, bilanci, ecc.). Inoltre il fornitore dovrà compilare e ritrasmettere il modello della DGUE.

Per le modalità di invio, vale quanto indicato all'articolo 4.

Solo a seguito di tale procedura l'aggiornamento sarà considerato completo.

Il mancato riscontro, entro il termine di 60 giorni, alla richiesta di aggiornamento, non consentirà di selezionare l'azienda in occasione di procedure di gare.

Art. 12 VALUTAZIONE DEI FORNITORI ISCRITTI

Si rende noto che i fornitori iscritti a cui venga affidata la fornitura di un bene, la prestazione di un servizio, o la realizzazione di un lavoro per l'ICE-Agenzia, sono oggetto di valutazione da parte del RUP e del Funzionario di riferimento.

Tale valutazione è espressa in punteggi da 1 a 5 (1 molto scarso, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo). Per ciascuna tipologia di fornitura vengono previsti diversi elementi di valutazione (non solo tecnica, ma riferita anche, ad esempio, ai tempi di consegna, alla conformità del prodotto-servizio reso, alla percentuale di disservizi creati, al problem solving).

Le valutazioni sono successivamente rielaborate dall'Ufficio patrimonio, acquisti e servizi generali che sviluppa per ogni contratto una media rispetto ai diversi elementi valutati, anche ai fini delle future selezioni.

Inoltre, nel caso in cui un fornitore stipuli più di un contratto con l'Amministrazione questi saranno oggetto di più valutazioni, sulle quali verrà eseguita la media.

Su richiesta dell'operatore, è possibile ricevere copia della scheda di valutazione il cui facsimile può essere visionato online sulle pagine dedicate all'Albo fornitori.

Art. 13 SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo Fornitori viene sospesa per un periodo di tempo, non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, qualora il fornitore riporti una valutazione di media inferiore a 3.

La sospensione può essere disposta anche quando si verifichi un'omissione di comunicazione delle variazioni riguardanti le informazioni contenute nell'anagrafica aziendale, se il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Agenzia (fino al termine dello stesso), o qualora il fornitore si renda colpevole di ritardi nelle consegne, collaudi negativi, risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nell'esecuzione del contratto affidatogli.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali e può essere revocato per: decorrenza del termine in esso indicato, quando l'interessato dia prova documentata che sono decadute le condizioni che ne hanno determinato l'adozione, ovvero può essere tramutato in cancellazione, quando sia accertato che tali condizioni non sono decadute.

Della sospensione verrà data comunicazione all'interessato via PEC

Art. 14 CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Fornitori viene disposta qualora il fornitore iscritto si trovi:

1. inottemperante ad una delle situazioni riportate all'art.3 del presente regolamento;
2. in presenza di valutazioni che non raggiungano il livello 3, riferite a più di una fornitura/servizio;

3. se il soggetto iscritto abbia già subito provvedimento di sospensione non revocato od abbia riportato almeno 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di 3 anni;
4. se sia stato escluso dalle gare da parte di altre Amministrazioni Statali;
5. si renda colpevole di ripetute inadempienze contrattuali;
6. manifestato e perdurato disinteresse a contrattare (mancata risposta, non motivata, ad almeno tre richieste di preventivo in un biennio);
7. qualora non abbia dato riscontro da due anni all'aggiornamento annuale richiesto;
8. accertata perdita dei requisiti di accesso dopo l'iscrizione.

Della cancellazione verrà data comunicazione all'interessato via PEC, nei casi da 1 a 5; non sarà data comunicazione in riferimento alla casistica 6 e 7.

Il provvedimento di cancellazione è adottato dal direttore dell'Ufficio di Coordinamento Organizzazione, Amministrazione e Risorse Umane su proposta del dirigente dell'Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali.

È data facoltà al soggetto cancellato nei casi 6 e 7 di presentare istanza per una nuova iscrizione trascorso un periodo non inferiore a due anni dalla data del relativo provvedimento.

Art. 15 PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA

In considerazione dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di verificare in via preliminare la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei prodotti/servizi da acquisire, la selezione degli operatori attraverso l'Albo Fornitori avverrà in via subordinata.

Potrà comunque essere effettuato un raffronto tra gli iscritti sul MEPA e quelli dell'Albo fornitori in modo da selezionare preferibilmente gli iscritti nei due elenchi.

Nella selezione dei fornitori da invitare l'ICE AGENZIA si conforma alle indicazioni contenute nel decreto legislativo 50/2016, in particolare all'articolo 36 - contratti sotto soglia - nonché nelle linee guida nr. 4 dell'ANAC menzionate nella premessa.

L'ICE-Agenzia si riserva di decidere la convocazione dei soggetti iscritti sulla base di valutazioni che tengono conto sia delle potenzialità aziendali, sia di una rotazione degli inviti tra gli iscritti all'Albo per la medesima categoria merceologica, nonché delle valutazioni di cui al precedente art.12.

In merito alla rotazione, oltre al raffronto tra presenza sul Mepa e nell'albo fornitori, si terrà conto anche:

- del numero degli iscritti nella categoria;
- dell'esistenza di altri contratti in corso e della qualità della prestazione già resa;
- del principio dell'eccezionalità dell'invito rivolto al fornitore uscente (con le relative ammissibili eccezioni);
- del mancato riscontro ad inviti precedenti;
- del possesso, in alcune casistiche, di particolari requisiti (tecnico-professionali, ed economico-finanziari).

Si potrà prevedere in alcuni casi anche il ricorso al sorteggio o allo scorrimento dei nominativi in ordine alfabetico per gruppi di dieci/quindici operatori. **In caso di ricorso al sistema del sorteggio, questo sarà effettuato in seduta pubblica di cui sarà data notizia nella sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti, avvisi, presente sulla pagina www.ice.gov.it.**

L'iscrizione stessa di per sé non comporta alcun automatico titolo a ricevere gli inviti.

Le aziende iscritte all'Albo Fornitori dell'ICE AGENZIA in base al vecchio regolamento non devono presentare una nuova richiesta di iscrizione.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati dei quali l'Agenzia entra in possesso, in esecuzione del presente regolamento, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute, inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

In vigore dal 7 aprile 2017